



Set informativo

Il presente set informativo contiene:

- Documento informativo precontrattuale (DIP)
- Documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo)
- Condizioni di assicurazione comprensive di glossario e redatte secondo le linee guida ANIA del 06/02/2018
- Privacy

Edizione aggiornata al 07/2026

Assicurazione R.C. Auto MONOPATTINI



Documento informativo precontrattuale per i contratti assicurativi R.C. Auto
(DIP R.C. Monopattino)

Compagnia: PiùVera Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: "MotopiùSicura - Linea Monopattino"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi della responsabilità civile obbligatoria per legge per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel contratto di assicurazione.



Che cosa è assicurato?

✓ Responsabilità Civile:

PiùVera Assicurazioni S.p.A. copre i rischi di Responsabilità Civile (R.C.A.) che derivano dalla circolazione del Veicolo in aree pubbliche o private, sia quando il Veicolo è in movimento (in circolazione azionato dal suo motore o condotto a mano), sia quando il Veicolo è in sosta, e se il Veicolo è utilizzato come mezzo di trasporto. In particolare, PiùVera Assicurazioni S.p.A. copre l'Assicurato per le somme che quest'ultimo deve pagare per legge a titolo di risarcimento per danni causati in modo involontario a terzi dalla circolazione del Veicolo, fino al Massimale indicato nel Modulo di Polizza.

Il Massimale per i danni che il Veicolo può provocare a terzi è previsto dalla legge con un minimo per sinistro di:

- 6.450.000 euro per i danni alla persona, indipendentemente dal numero delle vittime;
- 1.300.000 euro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati.

Il Contratto di Assicurazione prevede un Premio fisso. Non sono previsti aumenti o riduzioni del Premio in base a se ci sono o meno Sinistri. La Classe di Merito Universale (CU) sull'Attestato di Rischio è aggiornata da PiùVera Assicurazioni S.p.A. in base a se ci sono o meno Sinistri.

La guida del Veicolo è consentita a qualsiasi conducente, a condizione che avvenga nel rispetto delle norme di legge. Il conducente deve aver compiuto l'età minima prescritta dalla normativa.



Che cosa non è assicurato?

✗ Responsabilità Civile Auto: non sono coperti dall'assicurazione R.C.A.:

- ✗ il conducente del veicolo responsabile del sinistro;
- ✗ per i soli danni a cose, il Proprietario del veicolo;
- ✗ per i soli danni a cose, il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi dei soggetti di cui al punto precedente, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i già menzionati soggetti, quando convivono con questi o sono a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;

per i soli danni a cose, se l'Assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto precedente;

- ✗ danni che il Veicolo causa nella circolazione all'interno di zone soggette a restrizioni di sicurezza, come ad esempio (a titolo non esaustivo) aree aeroportuali, come piste, piazzali di sosta degli aeromobili e vie di rullaggio, aree doganali e ad accesso riservato.



Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità Civile Auto: la garanzia non vale nei seguenti casi:

- ! a) danni che il Veicolo causa mentre è trasportato in modo manuale (o anche detto "uso come bagaglio"), cioè mentre il Veicolo è oggetto di movimentazione manuale, trasportato a spalla o a braccio, in ogni caso sollevato da terra;
- ! b) danni che il Veicolo causa durante la partecipazione a gare o competizioni sportive e alle relative prove;
- ! c) in caso di dolo del conducente;
- ! d) a denaro, preziosi, bauli, valigie, colli, zaini e al loro contenuto, trasportati dal conducente o agganciati al Veicolo;
- ! e) danni che il Veicolo causa nella circolazione all'interno di zone soggette a restrizioni di sicurezza, come ad esempio (a titolo non esaustivo) aree aeroportuali, come piste, piazzali di sosta degli aeromobili e vie di rullaggio, aree doganali e ad accesso riservato;
- ! f) se il Veicolo è guidato da una persona in stato di Ebbrezza o Ubriachezza o sotto l'effetto di droga;
- ! g) circolazione nelle aree non previste e ammesse dal Codice della Strada.



Dove vale la copertura?

La copertura è operante sul territorio degli altri Stati indicati sul Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde), le cui sigle non siano barrate, solo se la Compagnia ha rilasciato il Certificato stesso.

Se il Certificato Internazionale di Assicurazione non viene rilasciato, la Compagnia provvederà ugualmente al risarcimento del danno a favore del terzo danneggiato, ma avrà, in ogni caso, diritto di Rivalsa totale verso l'Assicurato e il Contrente per le somme pagate a tale titolo ed anche per le spese inerenti alla liquidazione del danno stesso.



Che obblighi ho?

Il Contraente e l'Assicurato devono fornire dichiarazioni esatte e complete e devono comunicare i cambiamenti che si verificano nel corso del Contratto di Assicurazione. Se il Contraente o l'Assicurato non forniscono dichiarazioni esatte e complete possono perdere del tutto o in parte il diritto alle prestazioni assicurate e lo stesso Contratto di Assicurazione può cessare.

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare a PiùVera Assicurazioni S.p.A. l'eventuale trasferimento di proprietà del Veicolo o la consegna in conto vendita. Il Contraente deve, inoltre, comunicare la cessazione di Rischio che consegue alla demolizione del Veicolo, alla distruzione o alla cessazione della circolazione o all'esportazione definitiva all'estero o al furto del Veicolo, alla rapina o all'appropriazione indebita del Veicolo.



Quando e come devo pagare?

Il Contraente deve pagare il Premio in anticipo per l'intero periodo di garanzia, al momento della stipula del Contratto di Assicurazione.

Il Contraente deve pagare il Premio tramite la Filiale di Banco BPM S.p.A. abilitata dove è assegnato il Contratto di Assicurazione. Il Contraente può pagare con addebito diretto in conto corrente o con bonifico bancario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il Contratto di Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in Polizza (se non è indicato un orario differente), ma solo se il Contraente paga regolarmente il Premio.

Il Contratto di Assicurazione dura 1 anno e termina il giorno successivo al giorno di scadenza indicato in Polizza. Alla scadenza, il Contratto di Assicurazione non si rinnova in modo tacito. Su esplicita richiesta del Contraente, il Contratto di Assicurazione può essere rinnovato ad ogni scadenza per una durata pari ad 1 ulteriore anno.

La copertura assicurativa RCA mantiene efficacia sino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza del Contratto di Assicurazione, e termina nel momento in cui viene stipulato per lo stesso Veicolo un nuovo contratto.

È prevista la sospensione del contratto; per tutta la durata della stessa se, il veicolo non ha copertura assicurativa 99i.



Come posso disdire la polizza?

Diritto di ripensamento: il Contraente può recedere dal Contratto di Assicurazione entro 14 giorni dalla firma (o dalla ricezione dei documenti contrattuali, se successiva). Il Contraente può esercitare il diritto di ripensamento, inviando una richiesta scritta tramite lettera raccomandata a Più Vera Assicurazioni S.p.A. Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano MI – in alternativa può inviare una PEC a piuvera-assicurazioni@legalmail.it o rivolgersi alla filiale di Banco BBPM S.p.A. tenutaria del contratto.

In seguito, Più Vera Assicurazioni S.p.A. rimborsa al Cliente il Premio pagato e non goduto, al netto delle imposte.

Risoluzione del contratto: a seguito di vendita, conto vendita, furto, rapina, appropriazione indebita, demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, il Contraente può chiedere la risoluzione del contratto. In tali casi, Più Vera Assicurazioni S.p.A. rimborsa il Premio, al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all'Art. 334 del Codice delle Assicurazioni (Servizio Sanitario Nazionale).

Presentazione

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

MotopiùSicura – Linea Monopattino è un prodotto assicurativo di PiùVera Assicurazioni S.p.A.

È una soluzione assicurativa che prevede la copertura dei danni causati dal Veicolo assicurato durante la circolazione e prevede, dunque, la garanzia R.C.A. (responsabilità civile autoveicoli) obbligatoria per legge.

I proprietari dei monopattini possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche.

AREA CLIENTE

PiùVera Assicurazioni S.p.A. dispone di un'area riservata al contraente (c.d. HOME INSURANCE) sul sito di PiùVera Assicurazioni S.p.A. – www.piuvera.it

Dopo la sottoscrizione del contratto, il contraente può collegarsi e registrarsi gratuitamente per consultare la propria posizione assicurativa e gestire telematicamente il contratto di assicurazione.

Per esempio, il contraente può consultare il dettaglio dei propri contratti e delle relative scadenze e richiedere una serie di operazioni come, ad esempio, la modifica dei dati personali.

CONTATTI UTILI

Per informazioni sul contratto di assicurazione telefonare:

Numero verde 800.055.177 (per l'Italia)
Linea Urbana +39 02.30548801 (per l'Estero)

Contattabile telefonicamente
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 17:30

Assicurazione R.C. Auto MONOPATTINO

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto
(DIP aggiuntivo R.C. Auto)



“MotopiùSicura – linea monopattino”

Il presente DIP Aggiuntivo R.C.A. è stato realizzato in data 07/2026 ed è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP R.C. Auto), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

PiùVera Assicurazioni S.p.A., Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano. Sito internet: www.piuvera.it; Email: info@piuvera-assicurazioni.it (per informazioni di carattere generale), sinistri@piuvera-assicurazioni.it (per informazioni relative alle liquidazioni); PEC: piuvera-assicurazioni@legalmail.it. PiùVera Assicurazioni S.p.A. è una Società che fa parte del Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia (iscritto all'Albo delle società capogruppo al n° 057), soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A.; PiùVera Assicurazioni S.p.A. è iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00151 ed autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2388 del 09 novembre 2005. Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, l'ammontare del patrimonio netto è pari ad Euro 122.382 milioni ed il risultato economico di periodo è pari ad Euro 17.832 milioni.

Con riferimento alla situazione di solvibilità, l'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari a 254,8%, come risultante dalla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa www.piuvera.it.

Al Contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si precisa che PiùVera Assicurazioni S.p.A. risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente e dei limiti di indennizzo indicati in Polizza e nelle Condizioni di Assicurazione.

Il presente Contratto di Assicurazione prevede esclusivamente la garanzia R.C.A. (responsabilità civile autoveicoli) obbligatoria per legge. Non sono previste e non sono acquistabili garanzie opzionali o accessorie. Non sono previste opzioni con sconto del premio o con pagamento di un premio aggiuntivo.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si fa presente quanto segue:

Periodo di Carenza: non sono previsti periodi di carenza.

Rivalsa della Compagnia: PiùVera Assicurazioni ha Rivalsa verso l'Assicurato per le somme che ha pagato ma che in base al Contratto di Assicurazione avrebbe potuto rifiutare di pagare o che avrebbe potuto pagare in misura ridotta.

PiùVera Assicurazioni S.p.A. può esercitare il diritto di Rivalsa nei seguenti casi:

- Se il Sinistro avviene durante la guida/circolazione del Veicolo all'interno di edifici o locali chiusi (quali, per esempio, abitazioni private, musei, centri commerciali, uffici, banchine ferroviarie) o in aree, anche esterne, non adibite né espressamente autorizzate alla circolazione dei veicoli, configurandosi in tale fattispecie l'uso improprio del mezzo e la colpa grave del conducente.
- Se il Sinistro è causato o aggravato dal fatto che il Veicolo non possiede – fin dalla sua fabbricazione – le caratteristiche tecniche e costruttive previste dalla legge per la circolazione dei Veicoli, oppure se il Veicolo ha subito modifiche non omologate (come, ad esempio, la rimozione o manomissione del limitatore di velocità o l'alterazione del motore elettrico) che ne compromettono la sicurezza o non lo rendono conforme ai requisiti tecnici previsti dalle normative di circolazione vigenti per i monopattini.
- Se il conducente non è abilitato o non ha raggiunto l'età minima di legge prescritta per la guida del Veicolo.
- danni al terzo trasportato, laddove su tale mezzo non sia consentito il trasporto di passeggeri, sulla base del codice della strada in vigore al momento del sinistro.

Per la guida in stato di Ebbrezza o Ubriachezza, PiùVera Assicurazioni S.p.A. esercita diritto di Rivalsa nei confronti del conducente, del Contraente o del Proprietario del Veicolo fino ad un massimo di 5.000 euro. PiùVera Assicurazioni rinuncia alla Rivalsa se il livello di alcol nel sangue rilevato è inferiore al minimo tra 0,8 grammi/litro ed il doppio del minimo previsto per legge.

In tutti gli altri casi, PiùVera Assicurazioni esercita l'azione di rivalsa per le intere somme pagate.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai soggetti correntisti di Banco BPM S.p.A., sia contraenti persone fisiche residenti in Italia sia contraenti persone giuridiche con sede legale in Italia, che vogliono tutelarsi dai rischi della responsabilità civile per i danni involontariamente causati a terzi che derivano dalla circolazione del Veicolo assicurato (quindi dotato di specifico contrassegno identificativo previsto dalla legge), da chiunque guidato, su aree pubbliche o private, per cui è obbligatoria l'assicurazione. Nel caso di persone fisiche, il prodotto è destinato a chi: (i) ha età superiore o uguale a 18 anni; (ii) è residente in Italia.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: gli intermediari percepiscono una quota parte media per la garanzia di RCA pari all'7,5%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto a: PiùVera Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Reclami – Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano, email: reclami@piuvera-assicurazioni.it – pec: piuvera-assicurazioni@legalmail.it La Compagnia dovrà rispondere al reclamo entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, il Contraente e l'Assicurato possono rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato	Se il reclamo non va a buon fine, per le controversie di valore fino ad 15.000 euro, il consumatore può contattare una delle associazioni dei consumatori che aderiscono all'accordo ANIA/Consumatori e può utilizzare la procedura di conciliazione r.c. auto.
Mediazione	Per le controversie relative a materia assicurativa diverse dal risarcimento del danno da circolazione dei veicoli puoi interpellare, con l'assistenza necessaria di un avvocato, un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it) del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei soggetti che intendano far valere i diritti che derivano dal contratto. Il tentativo di mediazione costituisce condizione per poter procedere con una causa civile.
Negoziazione assistita	Per le controversie relative al risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli, con l'assistenza necessaria di un avvocato, puoi invitare PiùVera Assicurazioni S.p.A. a stipulare una convenzione di negoziazione assistita per tentare di raggiungere un accordo in maniera amichevole. L'invito alla convenzione costituisce condizione obbligatoria per poter procedere con una causa civile.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è anche possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente e chiedere l'attivazione della procedura FINNET o della normativa applicabile.

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte relative al Contratto di Assicurazione sono a carico del Contraente e sono applicate sui premi imponibili secondo le norme in vigore alla data di incasso del Premio. Le aliquote dell'imposta sulle assicurazioni in vigore al momento di pubblicazione del presente documento è il 12,5% per la garanzia responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli. All'imposta così calcolata va aggiunto il contributo al Servizio Sanitario Nazionale nella misura di un ulteriore 10,50% del premio.

PER QUESTO CONTRATTO LA COMPAGNIA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE). PERTANTO, DOPO LA SOTTOSCRIZIONE, POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. PER PAGARE - OVE PREVISTO - IL PREMIO ASSICURATIVO SUCCESSIVO AL PRIMO, POTRÀ ESSERE RICHIESTA SOSPENSIONE DEL CONTRATTO, LALIQUIDAZIONE DEL SINISTRO E LA MODIFICA DEI TUOI DATI PERSONALI.

GUIDA ALLA LETTURA

Leggere con attenzione le Condizioni di Assicurazione!

Questa pagina spiega in sintesi le garanzie assicurative previste dalla “Polizza PiùProtezione Mutui”. Per i dettagli, vedere quanto previsto per ogni singola garanzia.

Prestare attenzione ai seguenti strumenti grafici che facilitano la lettura dei documenti:

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Segnala uno o più articoli del Contratto che indicano che cosa è assicurato.
	Segnala uno o più articoli del Contratto che indicano che cosa non è assicurato.
	Segnala uno o più articoli del Contratto che indicano i limiti di garanzia.
	Segnala uno o più articoli del Contratto che indicano quali obblighi ha PiùVera Protezione S.p.A. e quali l'Assicurato o il Cliente.
	Segnala uno o più articoli del Contratto che indicano quando e come il cliente deve pagare.
	Segnala uno o più articoli del Contratto che indicano quando comincia la garanzia e quando finisce.
	Segnala uno o più articoli del Contratto che indicano come il cliente può disdire il Contratto.
	Segnala l'estensione territoriale della garanzia.

CARATTERI GRAFICI:

- Carattere **grassetto**: per dare maggiore risalto alle clausole del Contratto che prevedono esclusioni, limitazioni o obblighi dell'Assicurato, scadenze e nullità;
- Iniziali Maiuscole: utilizzate per indicare le parole presenti nel glossario.
- Box illustrativo: non è parte del Contratto ma aiuta a comprenderlo con spiegazioni o esempi pratici:

ESEMPIO DI BOX ILLUSTRATIVO “NOTA BENE”



NOTA BENE

ESEMPIO DI BOX ILLUSTRATIVO “ESEMPIO PRATICO”



ESEMPIO PRATICO



Glossario

7



Oggetto dell'Assicurazione

Art. 1 Responsabilità Civile Auto	10
Art. 1.1 Che cosa è assicurato?	10
Art. 1.2 Definizione di terzi	10
Art. 1.3 Estensione Territoriale	10
Art. 1.3.1 Carta Verde	10
Art. 1.4 Attestato di rischio	11
Art. 1.4.1 Recupero del certificato di attestato di rischio	11
Art. 1.4.2 Responsabilità in caso di Sinistro e aggiornamento della Classe di Merito Universale (CU)	11
Art. 1.4.3 Consegna al Cliente dell'attestato di rischio	11
Art. 1.4.4 Contenuto del certificato di attestato di rischio	11
Art. 1.4.5 Periodo di validità dell'attestato sullo stato del Rischio	12
Art. 1.5 Determinazione della Classe di Merito Universale	12
Art. 1.5.1 Valutazione della Classe di Merito Universale (CU) in seguito a modifica del Veicolo	13
Art. 1.5.2 Valutazione della Classe di Merito Universale (CU) in seguito a trasferimento di proprietà del Veicolo	14
Art. 1.5.3 Modifica della Classe di Merito Universale (CU) in seguito a cambiamento dello stato di un Sinistro	14
Art. 1.5.4 Procedura di Risarcimento Diretto e stanza di compensazione (CONSAP)	14
Art. 1.6 Esclusioni e Rivalse	15
Art. 1.6.1 Esclusioni	15
Art. 1.6.2 Rivalsa	15



Il Contratto dalla A alla Z

Art. 2 Dichiarazioni del Cliente e dell'Assicurato	16
Art. 2.1 Dichiarazioni sulle caratteristiche del Rischio assicurato	16
Art. 2.2 Obbligo di aggiornamento delle dichiarazioni	16
Art. 3 Modalità di stipula del Contratto di Assicurazione, decorrenza e pagamento del Premio	17
Art. 3.1 Modalità di stipulazione del Contratto di Assicurazione	17
Art. 3.2 Data di Decorrenza	17
Art. 3.3 Periodicità di pagamento del Premio	17
Art. 3.4 Modalità di pagamento del Premio	17
Art. 4 Determinazione del Premio	18
Art. 5 Durata e Rinnovo del Contratto di Assicurazione	18
Art. 5.1 Sospensione del Contratto di Assicurazione	18
Art. 6 Diritto di ripensamento	19
Art. 7 Risoluzione del Contratto di Assicurazione	19
Art. 7.1 Risoluzione del Contratto di Assicurazione per cessazione del Rischio a causa di esportazione definitiva del Veicolo o cessazione della circolazione del Veicolo	19
Art. 7.2 Risoluzione del Contratto di Assicurazione per cessazione del Rischio a causa di demolizione o distruzione del Veicolo	19
Art. 7.3 Risoluzione del Contratto di Assicurazione per Furto, Rapina o appropriazione indebita del Veicolo	20
Art. 8 Trasferimento della proprietà del Veicolo	20
Art. 9 Appostazione in conto vendita del Veicolo	21
Art. 10 Duplicato del Certificato di Assicurazione	21
Art. 11 Antiterrorismo e sanzioni internazionali	21
Art. 12 Imposte e tasse	22

Art. 13 Forma della Comunicazione	22
Art. 14 Legge applicabile	22
Art. 15 Foro competente	22
Art. 16 Negoziazione assistita	22
Art. 17 Mediazione	22
Art. 18 Obblighi e diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione	23
Art. 19 Verifica della soddisfazione del Cliente	23



Cosa fare in caso di Sinistro

Art. 20 Denuncia del Sinistro	24
Art. 20.1 Contatti per denunciare un Sinistro	24
Art. 20.2 Pagamento dell'Indennizzo	24
Art. 21 Sinistri Responsabilità Civile Auto	24
Art. 21.1 Obblighi in caso di Sinistro – Modalità per la denuncia di Sinistri	24
Art. 21.2 Modalità di invio della richiesta di risarcimento	25
Art. 21.3 Fondo vittime della strada	25
Art. 21.4 Gestione delle controversie	25

Il glossario fa parte del Contratto di Assicurazione (come definito sotto).

Le parole del glossario che nel Contratto di Assicurazione compaiono con la lettera iniziale maiuscola hanno il significato riportato di seguito.

AREA CLIENTE

Area internet riservata che il Contraente può consultare telematicamente per gestire il Contratto di Assicurazione.

ASSICURATO

Persona (fisica o giuridica, p.es. società) il cui interesse è protetto dal Contratto di Assicurazione. Può essere diversa dal Contraente.

AVENTE DIRITTO

Persona (fisica o giuridica) che ha diritto a ricevere l'attestazione sullo stato del rischio. Può essere il Contraente o, se diverso, il Proprietario del Veicolo.

BANCA

Banco BPM S.p.A. che distribuisce il presente prodotto per PiùVera Assicurazioni S.p.A.

CARTA VERDE

Documento che indica i paesi esteri a cui si estende la garanzia R.C.A. per la circolazione del Veicolo.

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

Documento che PiùVera Assicurazioni consegna al Contraente e che riporta, tra le varie informazioni, il numero del Contratto di Assicurazione, i dati del contrassegno identificativo del Veicolo e il periodo per il quale il Contraente ha pagato il relativo Premio.

CLASSE DI MERITO UNIVERSALE (CU)

Parametro standard che spetta al Veicolo sulla base di regole di assegnazione ed evoluzione comuni. Tale parametro risulta in un documento digitale chiamato Attestato di Rischio (ATR). Le classi CU vanno dalla 1 (la migliore) alla 18 (la peggiore).

CONTRAENTE

Persona (fisica o giuridica) che firma il Contratto di Assicurazione e ne assume gli obblighi, tra cui pagare il Premio.

COMPAGNIA

PiùVera Assicurazioni S.p.A.

CONSAP

Società che gestisce l'insieme dei debiti e dei crediti reciproci tra le imprese di assicurazione nell'ambito della gestione dei sinistri relativi alla R.C.A. sulla base del sistema di Risarcimento Diretto.

CONTRASSEGNO

Il contrassegno identificativo è il supporto adesivo, plastificato e non rimovibile, sul quale viene indicata la combinazione alfanumerica e da esporre sul veicolo.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Questo Contratto di Assicurazione relativo al prodotto "MotoPiùSicura-Linea Monopattino" che disciplina i rapporti tra PiùVera Assicurazioni S.p.A., Contraente e Assicurato.

DATA DI DECORRENZA

Data a partire dalla quale il Contratto di Assicurazione è efficace, purché sia stato pagato il Premio.

DISMISSIONE DEL VEICOLO

Vendita, consegna in conto vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva, cessazione della circolazione del Veicolo.

EBBREZZA

Stato di alterazione mentale e fisica che si verifica quando il livello di alcol nel sangue supera 0,5 grammi per litro.

FIRMA DIGITALE

Un particolare tipo di firma basata su un certificato qualificato (che assicura l'identificazione univoca del titolare e rilasciato da certificatori accreditati), realizzata con un dispositivo per la generazione della firma che soddisfa i requisiti di sicurezza richiesti dalla legge, come l'utilizzo di una OTP (One Time Password).

FRANCHIGIA

Somma non indennizzata da PiùVera Assicurazioni S.p.A. in caso di Sinistro. Dunque, questa parte rimane a carico dell'Assicurato.

FURTO

Reato commesso da chi sottrae un bene mobile altrui alla persona che lo detiene per trarne profitto per sé o per altri.

INCIDENTE

Evento imprevisto collegato con la circolazione stradale, che coinvolge almeno un veicolo e causa danni a persone, animali o cose. La definizione si estende anche a urti contro ostacoli fissi, ribaltamento e uscita di strada del veicolo.

INDENNIZZO

Importo che PiùVera Assicurazioni paga in caso di Sinistro.

MASSIMALE

Importo massimo previsto nel Contratto di Assicurazione che PiùVera Assicurazioni paga in caso di Sinistro.

MEDIAZIONE

Procedimento per risolvere le controversie senza ricorrere all'autorità giudiziaria, regolato dal D. Lgs. 28/2010 ss. mm.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA

La negoziazione assistita è una procedura stragiudiziale in cui le parti, assistite dai propri avvocati, cercano di risolvere una controversia in modo amichevole. È obbligatoria per accedere all'eventuale giudizio successivo.

POLIZZA

Documento parte del Contratto di Assicurazione, firmato da PiùVera Assicurazioni e dal Contraente, che riporta i principali dati relativi al Contratto di Assicurazione, tra cui i dati anagrafici, le garanzie scelte dal Contraente e il Premio.

OFFERTA FUORI SEDE

La promozione e la vendita del Contratto di Assicurazione che avviene fuori dai locali della Banca.

PERIODO DI OSSERVAZIONE

Periodo di tempo durante il quale PiùVera Assicurazioni valuta il comportamento di guida del conducente del Veicolo e tiene conto di eventuali Sinistri, ad esempio per l'evoluzione della Classe di Merito Universale (CU).

Per la prima annualità, inizia alla Data di Decorrenza del Contratto di Assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità stessa. Per le annualità successive, inizia 60 giorni prima della Data di Decorrenza del Contratto di Assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità stessa.

PREMIO

Somma di denaro che il Contraente paga a PiùVera Assicurazioni per acquistare la garanzia oggetto del Contratto di Assicurazione.

PROPRIETARIO DEL VEICOLO

Persona (fisica o giuridica) a cui è intestato il Veicolo nel Registro Nazionale Monopattini (RNM) che può dimostrare di essere proprietario del Veicolo. È il titolare del contrassegno identificativo.

RAPINA

Reato commesso da chi sottrae una cosa mobile altrui a chi la detiene con violenza o minaccia e se ne impossessa per ottenere un ingiusto profitto per sé o altri.

R.C.A.

Acronimo di Responsabilità Civile Auto, ossia la responsabilità del conducente e del Proprietario di un veicolo a motore per i danni causati a cose o persone derivante dal suo utilizzo. Con l'assicurazione obbligatoria, la Compagnia si sostituisce all'Assicurato nel pagamento di tali danni. In questo Contratto, la R.C.A. è riferita al Veicolo (monopattino a propulsione prevalentemente elettrica), assicurato con il presente Contratto, ove non diversamente specificato.

RISARCIMENTO DIRETTO

Procedura per ottenere il pagamento dei danni subiti in un Sinistro R.C.A. direttamente da PiùVe-ra Assicurazioni, invece che dall'assicuratore del veicolo responsabile.

RISCHIO

Probabilità che si verifichi il Sinistro.

RIVALSA

Diritto di PiùVera Assicurazioni di recuperare dal Contraente o dall'Assicurato l'importo pagato ai terzi danneggiati nei casi in cui PiùVera Assicurazioni avrebbe potuto rifiutare o ridurre il pagamento.

SINISTRO

Evento dannoso che PiùVera Assicurazioni copre, prestando la garanzia oggetto del Contratto di Assicurazione.

UBRIACHEZZA

Stato di alterazione mentale e fisica che si verifica quando il livello di alcol nel sangue supera 1,5 grammi per litro.

VEICOLO

Il monopattino elettrico, veicolo a due assi con un solo motore elettrico, dotato di manubrio e non dotato di sedile, di cui all'art 1 del Decreto 18 agosto 2022

Ai sensi dei commi 75 e seguenti della legge n. 160/2019, i monopattini a propulsione prevalente-mente elettrica possiedono i seguenti requisiti:

- a. le caratteristiche tecnico-costruttive definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- b. assenza di posti a sedere;
- c. motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW;
- d. segnalatore acustico;
- e. regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti di cui al comma 75-quaterdecies;
- f. la marcatura 'CE' prevista dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006.

Ai fini della validità del presente Contratto di Assicurazione, il Veicolo deve essere dotato dello specifico contrassegno identificativo veicolo previsto dalla legge e riportato nella Polizza, al quale si riferisce la garanzia assicurativa.

VENDITA A DISTANZA

Vendita di prodotti assicurativi senza la presenza fisica e contestuale nello stesso luogo dell'intermediario e del Contraente, anche con mezzi di comunicazione a distanza (per es. telefono, internet, app).

Oggetto dell'Assicurazione

Art. 1 Responsabilità Civile Auto



Art. 1.1 Che cosa è assicurato?

PiùVera Assicurazioni copre i rischi della responsabilità civile che derivano dalla circolazione del Veicolo

In particolare, PiùVera Assicurazioni copre l'Assicurato per le somme che quest'ultimo deve pagare per legge a titolo di risarcimento per danni causati in modo involontario a terzi dalla circolazione del Veicolo, fino al Massimale indicato nel modulo Polizza.

La Responsabilità Civile Auto copre i danni che il Veicolo causa a persone e cose:

quando il Veicolo è utilizzato come mezzo di trasporto;

quando il Veicolo è in movimento (in circolazione azionato dal suo motore o condotto a mano) e quando il Veicolo è in sosta.

quando circola in aree pubbliche o private, **ma non quando circola all'interno di zone soggette a restrizioni di sicurezza, come ad esempio (a titolo non esaustivo) aree aeroportuali, come piste, piazzali di sosta degli aeromobili e vie di rullaggio, aree doganali e ad accesso riservato.**

Art. 1.2 Definizione di terzi

Sono "terzi" i soggetti considerati tali dalla legge. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici che derivano da questa garanzia **il conducente del Veicolo responsabile** del Sinistro.

Solo rispetto ai danni a cose, sono esclusi dalla definizione di terzi e non hanno diritto ai benefici che derivano da questa garanzia i seguenti soggetti:

1. **il Proprietario** del veicolo;
2. **il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi dei soggetti di cui al punto precedente, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i già citati soggetti, quando convivono con questi o sono a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;**
3. **se l'Assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2.**

Se il terzo danneggiato chiede il **Risarcimento Diretto** a PiùVera Assicurazioni, quest'ultima ha diritto di **Rivalsa** verso l'Assicurato per le somme che PiùVera Assicurazioni ha pagato al terzo danneggiato. La Rivalsa si applica tuttavia solo alle somme che PiùVera Assicurazioni avrebbe potuto rifiutare o ridurre secondo il Contratto di Assicurazione.



Art. 1.3 Estensione Territoriale

La garanzia R.C.A. vale sempre nei seguenti territori: Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Stati dello Spazio Economico Europeo, Principato di Monaco, Principato di Andorra e Svizzera.

Art. 1.3.1 Carta Verde

La copertura è operante sul territorio degli altri Stati indicati sul Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde), le cui sigle non siano barrate, solo se la Compagnia ha rilasciato il Certificato stesso.

Se il Certificato Internazionale di Assicurazione non viene rilasciato, la Compagnia provvederà ugualmente al risarcimento del danno a favore del terzo danneggiato, ma avrà, in ogni caso, diritto di Rivalsa totale verso l'Assicurato e il Contraente per le somme pagate a tale titolo ed anche per le spese inerenti alla liquidazione del danno stesso.

Art. 1.4 Attestato di rischio

L'attestato di rischio è un documento digitale che riassume la storia assicurativa del Veicolo. Tale documento indica, tra le altre informazioni, la Classe di Merito Universale (CU).

PiùVera Assicurazioni non utilizza l'attestato di rischio per calcolare il Premio, che è fisso ed è indicato nella di Polizza.

L'attestato di rischio è acquisito e aggiornato da PiùVera Assicurazioni per adempiere agli obblighi di legge e garantire la continuità della storia assicurativa (Classe di Merito Universale CU) del Veicolo.

Art. 1.4.1 Recupero del certificato di attestato di rischio

Quando il Contraente firma il Contratto di Assicurazione, PiùVera Assicurazioni acquisisce direttamente l'attestato di rischio tramite la banca dati telematica SITA-ATRC.

Se al momento della firma del Contratto di Assicurazione l'attestato di rischio non è disponibile nella banca dati telematica, PiùVera Assicurazioni acquisisce l'ultimo attestato di rischio utile e chiede al Contraente una dichiarazione per ricostruire la posizione assicurativa e assegnare la Classe di Merito Universale (CU).

Dopo la firma del Contratto di Assicurazione, PiùVera Assicurazioni verifica con tempestività sulla banca dati telematica se le dichiarazioni del Contraente sono corrette e, se necessario, assegna una nuova Classe di Merito Universale (CU) al Contratto di Assicurazione.

Art. 1.4.2 Responsabilità in caso di Sinistro e aggiornamento della Classe di Merito Universale (CU)

Nei Sinistri tra due o più veicoli, la responsabilità principale del Sinistro è attribuita al veicolo che ha un grado di responsabilità superiore a quello degli altri.

Se il Veicolo assicurato ha la responsabilità principale del Sinistro, la responsabilità del Sinistro è annotata sull'attestato di rischio.

Se il Veicolo coinvolto nel Sinistro ha un grado di responsabilità paritaria o non principale, la Classe di Merito Universale (CU) rimane invariata. 1

Se entro 5 anni dall'annotazione del Sinistro il cumulo delle quote non supera la soglia del 50%, il Periodo di Osservazione si conclude senza effetti sulla Classe di Merito Universale (CU).

Art. 1.4.3 Consegna al Cliente dell'attestato di rischio

PiùVera Assicurazioni rende disponibili i dati relativi allo stato del rischio sulla banca dati telematica degli attestati di rischio (chiamata SITA-ATRC). Le informazioni sull'ultimo attestato di rischio sono disponibili almeno 30 giorni prima della scadenza del Contratto di Assicurazione. Se il Periodo di Osservazione è concluso, l'attestato di rischio comprende l'ultima annualità.

Almeno 30 giorni prima della scadenza del Contratto di Assicurazione, PiùVera Assicurazioni mette a disposizione l'attestato di rischio al Contraente o all'Avente Diritto, se diverso.

Il Contraente e gli altri Aventi Diritto possono però richiedere in qualunque momento l'attestato di rischio relativo agli ultimi cinque anni, anche via e-mail. In tal caso, PiùVera Assicurazioni consegna l'attestato di rischio via e-mail entro 15 giorni dalla richiesta.

Se il Contraente ha firmato il Contratto di Assicurazione, PiùVera Assicurazioni consegna all'Assicurato (o a persona delegata) una stampa dell'attestato di rischio tramite la filiale di Banco BPM, senza costi.

PiùVera Assicurazioni non consegna l'attestato di rischio se il Contratto di Assicurazione:

- è stato ceduto al nuovo intestatario del Veicolo in occasione del cambio di proprietà del Veicolo medesimo;
- dura meno di un anno e non è stato completato il Periodo di Osservazione;
- dura più di un anno (frazione più anno intero) alla scadenza della frazione iniziale.

Art. 1.4.4 Contenuto del certificato di attestato di rischio

L'attestato di rischio rilasciato da PiùVera Assicurazioni contiene le seguenti informazioni:

1. la denominazione di PiùVera Assicurazioni;
2. il nome, cognome e codice fiscale del Contraente (se persona fisica); la denominazione sociale e il codice fiscale o partita IVA (se persona giuridica);

3. i dati di cui al precedente punto 2 del Proprietario del Veicolo o di altro Avente Diritto;
4. il numero del Contratto di Assicurazione;
5. i dati del contrassegno identificativo del Veicolo;
6. la tariffa che PiùVera Assicurazioni applica al Contratto di Assicurazione;
7. la scadenza del Contratto di Assicurazione;
8. le Classi di Merito Universale (CU) di provenienza e di assegnazione per l'annualità successiva, registrate e aggiornate ai soli fini di legge per garantire la continuità della storia assicurativa del Veicolo;
9. il numero dei Sinistri pagati negli ultimi 5 anni, il numero dei Sinistri con responsabilità principale e il numero dei Sinistri con responsabilità paritaria con la relativa percentuale di responsabilità;
10. il tipo di danno pagato e se si tratta solo di danni a cose, solo di danni a persone o di danno misto (a cose e a persone);
11. gli eventuali importi delle Franchigie richiesti e non pagati dal Contraente.

Art. 1.4.5 Periodo di validità dell'attestato sullo stato del Rischio

In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del Contratto di Assicurazione per inutilizzo del Veicolo, l'ultimo attestato di rischio conserva validità per un periodo di cinque anni.

Art. 1.5 Determinazione della Classe di Merito Universale

PiùVera Assicurazioni determina la Classe di Merito Universale (CU) in base alla **Tabella n. 1**.

SITUAZIONE VEICOLO	CLASSE DI MERITO UNIVERSALE (CU) DI ASSEGNAZIONE	DATI DA FORNIRE/DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE
A Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente garanzia assicurativa o da un'autocertificazione secondo gli Artt. 1892 e 1893 in caso in cui l'attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella banca dati (SITA-ATRC)	Dati del contrassegno identificativo del Veicolo.
B Veicolo già assicurato in altra forma tariffaria	Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU	Dati del contrassegno identificativo del Veicolo.
C Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con attestazione dello stato del rischio scaduta da oltre 1 anno ma da meno di 5 anni	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione o da un'autocertificazione secondo gli Artt. 1892 e 1893 in caso in cui l'attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella banca dati (SITA-ATRC)	- Dati del contrassegno identificativo del Veicolo; - Dichiarazione (secondo gli Artt.1892 e 1893 del Codice Civile) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto, in caso di sospensione delle garanzie senza riattivazione del contratto, o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del Veicolo; - oppure - Autocertificazione comprovante la cessazione del Rischio assicurato, in caso di Dismissione del Veicolo.
D Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con attestazione scaduta da oltre 5 anni	Classe di merito 18	Dati del contrassegno identificativo del Veicolo.
E Veicolo rubato, assicurato in forma Bonus/Malus	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente garanzia assicurativa o da un'autocertificazione secondo gli Artt.1892 e 1893 in caso in cui l'attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella banca dati (SITA-ATRC)	- Copia della denuncia di Furto rilasciata dall'autorità competente; - Copia dell'appendice di risoluzione per Furto rilasciata dalla precedente impresa assicurativa; - Dati del contrassegno identificativo del Veicolo.
F Veicolo rubato, assicurato in altra forma tariffaria	Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU	- Copia della denuncia di Furto rilasciata dall'autorità competente; - Copia dell'appendice di risoluzione per Furto rilasciata dalla precedente impresa assicurativa; - Dati del contrassegno identificativo del Veicolo.
G Veicolo immatricolato nel R.N.M. per la prima volta	Classe 14	Dati del contrassegno identificativo del Veicolo.

SITUAZIONE VEICOLO	CLASSE DI MERITO UNIVERSALE (CU) DI ASSEGNAZIONE	DATI DA FORNIRE/DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE
H Veicolo immatricolato oggetto di contratto ceduto	Classe 14	- Dati del contrassegno identificativo del Veicolo; - oppure - appendice di cessione contratto.
I Veicolo assicurato presso impresa Assicurativa estera	Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU, oppure classe di merito 14 se il documento rilasciato dalla precedente impresa assicurativa estera non comprende le informazioni necessarie per l'applicazione dei criteri di assegnazione CU	- Dichiarazione della precedente impresa assicurativa estera nella quale risultino il numero delle annualità assicurative e la sinistrosità pregressa; - Dati del contrassegno identificativo del Veicolo.
L Mancanza di attestazione o l'appendice di cessione del contratto oppure, casi non espressamente indicati	Classe di merito 18	Dati del contrassegno identificativo del Veicolo.
M Veicolo assicurato con contratto temporaneo	Classe di merito CU riportata sul contratto temporaneo, oppure classe 14 qualora sul contratto temporaneo non fosse riportata alcuna classe CU	- Dati del contrassegno identificativo; - Copia del contratto temporaneo; - Dichiarazione (secondo gli Artt. 1892 e 1893 del C. C.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto temporaneo.
N Veicolo venduto o consegnato in conto vendita	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione o da un'autocertificazione secondo gli Artt. 1892 e 1893 in caso in cui l'attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella banca dati (SITA-ATRC)	- Copia del contratto assicurante il Veicolo venduto o consegnato in conto vendita; - Copia della documentazione attestante l'avvenuta Dismissione del Veicolo o la consegna in conto vendita del Veicolo precedente o autocertificazione.

Se l'attestato di rischio non indica la Classe di Merito Universale (CU), PiùVera Assicurazioni:

1. prende in considerazione le 5 annualità complete più recenti tra quelle presenti nella "Tabella di sinistrosità pregressa" contenuta nell'attestato di rischio. L'annualità in corso non conta;
2. verifica la presenza di Sinistri, pagati anche in parte, durante le ultime 5 annualità (compresa l'annualità in corso);
3. determina la Classe di Merito Universale (CU) in base alla Tabella n. 2 sotto riportata, applicando una maggiorazione di 2 classi per ogni Sinistro.

Tabella n. 2

ANNI SENZA SINISTRI	CU
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

Art. 1.5.1 Valutazione della Classe di Merito Universale (CU) in seguito a modifica del Veicolo

In caso di:

1. vendita documentata del Veicolo,
2. consegna del Veicolo in conto vendita,
3. Furto del Veicolo,
4. Demolizione del Veicolo,
5. cessazione definitiva della circolazione del Veicolo,
6. definitiva esportazione all'estero del Veicolo,

il Contraente, o se persona diversa, il Proprietario del Veicolo, può chiedere di trasferire il Contratto di Assicurazione su altro Veicolo di sua proprietà.

In questo caso, PiùVera Assicurazioni classifica il Contratto di Assicurazione sulla base delle informazioni contenute nell'ultimo attestato di rischio relativo al precedente Veicolo, se in corso di validità, e riconosce al Proprietario del Veicolo la Classe di Merito Universale (CU) indicata nell'attestato di rischio.

Se il Contraente trasferisce il Contratto di Assicurazione su altro Veicolo di sua proprietà e in seguito:

- ritrova il Veicolo precedente che era stato oggetto di Furto (anche dopo la fine del Contratto di Assicurazione);
 - ritorna in possesso del Veicolo precedente che era stato consegnato in conto vendita ma non era stato venduto
- deve stipulare per il Veicolo precedente un nuovo Contratto di Assicurazione a cui viene assegnata la stessa Classe di Merito Universale (CU) che era già attribuita al Veicolo.

Art. 1.5.2 Valutazione della Classe di Merito Universale (CU) in seguito a trasferimento di proprietà del Veicolo

Nel caso di trasferimento di proprietà del Veicolo tra coniugi, conviventi more uxorio o coppie di fatto, PiùVera Assicurazioni classifica il Contratto di Assicurazione sulla base delle informazioni contenute nel relativo attestato di rischio.

Se una società di persone è proprietaria del Veicolo e lo trasferisce ad un suo socio (o viceversa), il nuovo Proprietario del Veicolo può chiedere a PiùVera Assicurazioni di subentrare nel Contratto di Assicurazione in corso e di mantenere la Classe di Merito Universale (CU). Per compiere questa operazione, il nuovo Proprietario del Veicolo deve restituire il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde in suo possesso.

Art. 1.5.3 Modifica della Classe di Merito Universale (CU) in seguito a cambiamento dello stato di un Sinistro

Se un Sinistro è stato dapprima inserito nell'attestato di rischio, ma poi è chiuso senza pagamento o subisce una modifica della percentuale di responsabilità (che scende sotto la soglia di responsabilità principale o paritaria rilevante), PiùVera Assicurazioni aggiorna l'attestato di rischio e lo mette a disposizione nell'Area Clienti.

La Classe di Merito Universale (CU) migliora ed è aggiornata da PiùVera Assicurazioni.

Il miglioramento della Classe di Merito Universale (CU) non dà diritto a rimborso del Premio.

Su esplicita richiesta del Contraente, PiùVera Assicurazioni consegna l'attestato di rischio aggiornato e rettificato al Contraente e, se persona diversa, all'Avente Diritto, per e-mail.

Art. 1.5.4 Procedura di Risarcimento Diretto e stanza di compensazione (CONSAP)

Con riferimento alle procedure di risarcimento diretto, la copertura è strutturata in conformità alla normativa vigente alla data di emissione del contratto.

Il risarcimento diretto è una procedura prevista in caso di Incidente stradale che consente al danneggiato di richiedere il risarcimento dei danni direttamente alla propria compagnia assicurativa, anziché a quella del veicolo responsabile, secondo le modalità previste dalla Convenzione CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto).

Le condizioni per l'applicazione del Risarcimento Diretto sono le seguenti:

- l'Incidente deve coinvolgere esclusivamente due veicoli a motore, entrambi immatricolati in Italia (regolarmente dotati di contrassegno identificativo o targa) e assicurati per la R.C.A.;
- l'Incidente deve verificarsi sul territorio italiano, della Repubblica di San Marino o della Città del Vaticano;
- l'eventuale danno subito dalle persone deve riguardare lesioni inferiori al 9% del danno biologico o danni materiali al veicolo.

In caso di Sinistro definito tramite procedura di Risarcimento Diretto, al rinnovo il Contraente verrà riclassificato con la nuova classe di merito peggiorativa.

Tuttavia, il Contraente può evitare il peggioramento della Classe di Merito Universale (CU). Per farlo, il Contraente deve rimborsare a PiùVera Assicurazioni gli importi da questa pagati per tutti o per parte dei Sinistri verificati nel Periodo di Osservazione prima del rinnovo del Contratto di Assicurazione. In tal caso, il Contraente può chiedere e ricevere da PiùVera Assicurazioni la nuova attestazione dello stato del rischio corretta.

In caso di Sinistro definito tramite procedura di Risarcimento Diretto, per conoscere l'importo del Sinistro, l'Assicurato deve effettuare richiesta a:

Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Via Yser, 14 – 00198 ROMA;
Tel. 06.85796530; Fax: 06.8579546/547;
sito internet: www.consap.it;
e-mail: rimborsistanza@consap.it

Dopo la richiesta, Consap S.p.A. invia direttamente all'indirizzo del Contraente una lettera con l'importo del rimborso e le istruzioni per il pagamento dello stesso, nonché i successivi passaggi da effettuare con PiùVera Assicurazioni.

Art. 1.6 Esclusioni e Rivalse



Art. 1.6.1 Esclusioni

Nel caso si verifichi un evento escluso tra quelli di seguito elencati e PiùVera Assicurazioni fosse tenuta al risarcimento di un soggetto terzo, resta ferma la facoltà di esercizio della rivalsa nei confronti del Contraente o del Proprietario del veicolo per le intere somme pagate

Eventi esclusi:

- a. danni che il Veicolo causa mentre è trasportato in modo manuale (o anche detto "uso come bagaglio"), cioè mentre il Veicolo è oggetto di movimentazione manuale, trasportato a spalla o a braccio, in ogni caso sollevato da terra.
- b. danni che il Veicolo causa durante la partecipazione a gare o competizioni sportive e alle relative prove;
- c. in caso di dolo del conducente;
- d. danni a denaro, preziosi, titoli, bauli, valigie, colli, zaini e al loro contenuto, trasportati dal conducente o agganciati al Veicolo;
- e. danni che il Veicolo causa nella circolazione all'interno di zone soggette a restrizioni di sicurezza, come ad esempio (a titolo non esaustivo) aree aeroportuali, come piste, piazzali di sosta degli aeromobili e vie di rullaggio, aree doganali e ad accesso riservato;
- f. se il Veicolo è guidato da una persona in stato di Ebbrezza o Ubriachezza o sotto l'effetto di droga, sanzionata secondo gli artt. 186 e 187 del Codice della Strada
- g. circolazione nelle aree non previste e ammesse dal Codice della Strada.

Art. 1.6.2 Rivalsa

Inoltre, PiùVera Assicurazioni può esercitare il diritto di Rivalsa nei seguenti casi:

- a. Se il Sinistro avviene durante la guida/circolazione del Veicolo all'interno di edifici o locali chiusi (quali, per esempio, abitazioni private, musei, centri commerciali, uffici, banchine ferroviarie) o in aree, anche esterne, non adibite né espressamente autorizzate alla circolazione dei veicoli, configurandosi in tale fattispecie l'uso improprio del mezzo e la colpa grave del conducente.
- b. Se il Sinistro è causato o aggravato dal fatto che il Veicolo non possiede – fin dalla sua fabbricazione – le caratteristiche tecniche e costruttive previste dalla legge per la circolazione dei Veicoli, riportate nella definizione di Veicolo presente in Glossario, oppure se il Veicolo ha subito modifiche non omologate (come, ad esempio, la rimozione o manomissione del limitatore di velocità o l'alterazione del motore elettrico) che ne compromettono la sicurezza o non lo rendono conforme ai requisiti tecnici previsti dalle normative di circolazione vigenti per i monopattini.
- c. Se il conducente non è abilitato o non ha raggiunto l'età minima di legge prescritta per la guida del Veicolo.
- d. Per la guida in stato di Ebbrezza o Ubriachezza, PiùVera Assicurazioni limita il diritto di Rivalsa nei confronti del conducente, del Contraente o del Proprietario del Veicolo fino ad un massimo di 5.000 euro. PiùVera Assicurazioni rinuncia alla Rivalsa se il livello di alcol nel sangue rilevato è inferiore al minimo tra 0,8 grammi/litro ed il doppio del minimo previsto per legge.
- e. Danni al terzo trasportato, laddove su tale mezzo non sia consentito il trasporto di passeggeri, sulla base del codice della strada in vigore al momento del sinistro.

PiùVera Assicurazioni esercita la Rivalsa nei confronti del Contraente o del Proprietario del Veicolo per le intere somme pagate.



Il contratto dalla A alla Z

Art. 2 Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Art. 2.1 Dichiarazioni sulle caratteristiche del Rischio assicurato

Il Contraente o l'Assicurato **devono fornire dichiarazioni esatte e complete** sulle circostanze rilevanti per la causazione del Rischio. In altre parole, il Contraente e l'Assicurato non devono dare risposte false o inesatte a domande di PiùVera Assicurazioni o tacere su circostanze rilevanti per determinare il Rischio, anche senza domanda esplicita.

Sono circostanze rilevanti per la causazione del Rischio quelle che possono comportare il rifiuto di PiùVera Assicurazioni di stipulare il Contratto di Assicurazione o l'applicazione di un Premio maggiore o di condizioni contrattuali diverse.

Se il Contraente o l'Assicurato **forniscono dichiarazioni inesatte, incomplete o reticenti possono perdere del tutto o in parte il diritto alle prestazioni assicurate, e lo stesso Contratto di Assicurazione può cessare ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.**



NOTA BENE

Art. 1892 del Codice Civile – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 del Codice Civile – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 del Codice Civile – Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.



Art. 2.2 Obbligo di aggiornamento delle dichiarazioni

Il Contraente deve comunicare subito a PiùVera Assicurazioni ogni cambiamento delle situazioni rilevanti per la causazione del Rischio. In caso contrario, sono responsabili di ogni danno causato a PiùVera Assicurazioni.

In particolare, il Contraente deve comunicare ogni aggravamento del Rischio il prima possibile e comunque entro la prima scadenza annuale successiva all'aggravamento.

Se il Contraente non comunica l'aggravamento del Rischio, PiùVera Assicurazioni si rivale per gli importi che ha pagato a terzi danneggiati, in proporzione della differenza tra il Premio pagato e quello dovuto per l'aggravamento del Rischio.

In caso di aggravamento del Rischio, PiùVera Assicurazioni può proporre al Contraente la variazione delle condizioni del Contratto di Assicurazione entro trenta giorni dal momento in cui ne è venuta a conoscenza.

Se il Contraente non accetta le nuove condizioni entro i successivi trenta giorni, PiùVera Assicurazioni può recedere dal Contratto di Assicurazione, con effetto dopo quindici giorni.

PiùVera Assicurazioni invia al Contraente la proposta di variazione delle condizioni del Contratto di Assicurazione con raccomandata a/r o PEC all'ultimo indirizzo di residenza o domicilio o PEC comunicati dal Contraente stesso. Se il Contraente si rende irreperibile agli indirizzi comunicati o rifiuta la ricezione, la comunicazione si perfeziona comunque dopo quindici giorni dal primo tentativo di consegna della raccomandata a/r da parte del servizio postale, o dalla data di invio della PEC, se il Cliente non prova di non averle ricevute senza colpa.

Art. 3 Modalità di stipulazione del Contratto di Assicurazione, decorrenza e pagamento del Premio

Art. 3.1 Modalità di stipulazione del Contratto di Assicurazione

Il Contraente può acquistare il Contratto di Assicurazione in diversi modi, di seguito elencati:

- presso le filiali di Banco BPM;
- tramite Offerta Fuori Sede, ossia fuori dei locali della Banca
- a distanza, nell'ambito di un sistema gestito ed organizzato da Banco BPM.

Art. 3.2 Data di Decorrenza

Il Contratto di Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato nella Polizza (salvo indicazione di un orario differente), ma solo se il Contraente ha pagato regolarmente il Premio.

Se il Contraente non paga il Premio (o la prima rata di Premio), **l'efficacia del Contratto di Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24:00 del giorno in cui il Contraente paga il Premio dovuto.**

Art. 3.3 Periodicità di pagamento del Premio

Il Contraente deve pagare il Premio in anticipo per l'intero periodo di garanzia, al momento della stipula del Contratto di Assicurazione.

Il Premio è sempre calcolato per periodi assicurativi di 1 anno, salvo il caso di contratti di durata di frazioni di anno più anno intero. Per questi casi particolari:

- la frazione di anno rappresenta il periodo iniziale della garanzia (rateo);
- le regole sul cambio di classe si applicano al termine dell'intero periodo assicurativo.



Art. 3.4 Modalità di pagamento del Premio

Il Contraente deve pagare il Premio tramite la filiale di Banco BPM dove è assegnato il Contratto di Assicurazione, che rilascia i documenti assicurativi (Certificato di Assicurazione e Carta Verde) previsti dalle leggi in vigore.

Il Contraente può pagare il Premio con le seguenti modalità:

- addebito diretto;
- bonifico bancario;
- l'operatività della garanzia di polizza è subordinata al pagamento del Premio.

Art. 4 Determinazione del Premio

PiùVera Assicurazioni calcola il Premio in base ai dati riportati nella Polizza e relativi:

- al Contraente;
- al Proprietario del Veicolo;
- al Veicolo e al suo utilizzo.

PiùVera Assicurazioni esamina la documentazione e ha diritto di esigere l'eventuale adeguamento di Premio quando riscontri elementi inesatti o non veritieri.

In caso di Sinistro pagato dalla Compagnia, il mancato adeguamento del pagamento del Premio richiesto comporta l'azione di Rivalsa nei confronti del Contraente.



Art. 5 Durata e Rinnovo del Contratto di Assicurazione

Il Contratto di Assicurazione dura 1 anno a partire dalla Data di Decorrenza indicata nella Polizza e termina il giorno successivo al giorno di scadenza indicato nella Polizza.

Le coperture assicurative mantengono efficacia sino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza del Contratto di Assicurazione e terminano nel momento in cui viene stipulato per lo stesso Veicolo un nuovo contratto.

Alla scadenza, il Contratto di Assicurazione non si rinnova in modo tacito.

Su esplicita richiesta del Contraente, il Contratto di Assicurazione può essere rinnovato ad ogni scadenza per una durata pari ad 1 ulteriore anno.



Art. 5.1 Sospensione del Contratto di Assicurazione

Il Contraente può sospendere il Contratto di Assicurazione. **Durante il periodo di sospensione, il Veicolo si considera privo di qualsiasi copertura assicurativa disciplinata da questo Contratto di Assicurazione.**

- Il Contraente deve presentare la richiesta di sospensione in forma scritta presso la Filiale di Banco BPM, firmando un'apposita appendice di sospensione secondo le seguenti regole:
- la decorrenza della sospensione non può coincidere con i 60 giorni che precedono la data di scadenza del Contratto di Assicurazione;
- la durata della sospensione non può superare i 10 mesi rispetto all'annualità assicurativa;
- se la durata della sospensione è pari o superiore a 60 giorni, la scadenza del Contratto di Assicurazione è posticipata per un periodo pari a quello della sospensione; se la durata della sospensione è inferiore a 60 giorni non si produce alcun effetto sulla data di scadenza del Contratto di Assicurazione, che rimane quella originaria e non subisce alcun posticipo.
- Con la firma dell'appendice di sospensione, il Contraente dichiara che procederà, alla data di decorrenza della sospensione, alla distruzione del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde. Se il Contraente non distrugge tali documenti, PiùVera Assicurazioni ha diritto di Rivalsa per il recupero degli importi pagati a terzi per i Sinistri che sono stati denunciati durante il periodo di sospensione. Inoltre, il Contratto di Assicurazione si riattiva e resta ferma la sua scadenza originaria, come se non fosse mai stato sospeso.

Il termine di sospensione indicato originariamente nell'appendice di sospensione può essere prorogato, senza soluzione di continuità, fino a 10 mesi. Il Contraente deve effettuare la richiesta di proroga mediante formale comunicazione presso la filiale di Banco BPM o scrivendo a PiùVera Assicurazioni, entro 10 giorni dalla scadenza del periodo di sospensione in corso.

La riattivazione del Contratto di Assicurazione può essere richiesta in anticipo rispetto al termine di sospensione indicato originariamente nell'appendice di sospensione. Il Contraente deve effettuare la richiesta mediante formale comunicazione presso la filiale di Banco BPM o scrivendo a PiùVera Assicurazioni.

La Sospensione del contratto e la relativa riattivazione, possono essere svolte dal Contraente anche direttamente nell' Area riservata a lui dedicata. Dopo aver infatti sottoscritto una polizza, è possibile accedere ai dettagli della stessa per eseguire determinate operazioni quali la sospensione e la riattivazione seguendo le modalità e le indicazioni descritte.



Art. 6 Diritto di ripensamento

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può esercitare il proprio diritto di ripensamento e recedere dal contratto entro il termine di 14 giorni dalla data di conclusione del contratto stesso. Il Contraente può avvalersi di tale diritto sia mediante i canali messi a disposizione dall'Intermediario sia tramite le seguenti modalità messe a disposizione dalla Compagnia:

- a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo:

PiùVera Assicurazioni S.p.A. Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano

- oppure tramite indirizzo di Posta Certificata:

piuvera-assicurazioni@legalmail.it

In seguito, PiùVera Assicurazioni rimborsa al Contraente il Premio pagato e non goduto.



Art. 7 Risoluzione del Contratto di Assicurazione

Art. 7.1 Risoluzione del Contratto di Assicurazione per cessazione del Rischio a causa di esportazione definitiva del Veicolo o cessazione della circolazione del Veicolo

Il Contraente deve comunicare a PiùVera Assicurazioni la cessazione di Rischio che consegue all'esportazione definitiva del Veicolo. A tal fine, il Contraente fornisce la documentazione ufficiale o autocertificazione che attesta la restituzione/annullamento/sostituzione del contrassegno identificativo del Veicolo e riconsegna il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde.

La cessazione della circolazione è equiparata all'esportazione del Veicolo.

Anche la cessazione della circolazione deve risultare da apposita documentazione o autocertificazione che attesta la restituzione/annullamento/sostituzione del contrassegno identificativo del Veicolo. Il Contraente deve riconsegnare il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde.

Il Contraente può chiedere che il suo Contratto di Assicurazione sia reso valido per altro Veicolo di sua proprietà.

In questo caso, PiùVera Assicurazioni procede alla variazione del Contratto di Assicurazione e all'eventuale conguaglio del Premio.

Se il Contraente non chiede la variazione, il Contratto di Assicurazione si estingue. In questo caso, PiùVera Assicurazioni restituisce la parte di Premio pagata e non goduta, al netto delle imposte e del contributo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale (di cui all'Art. 334 del Codice delle Assicurazioni).

Il calcolo della somma da restituire viene effettuato in frazioni di 1/360 del Premio annuo, per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione della documentazione.

PiùVera Assicurazioni ha diritto di **Rivalsa per gli importi che ha pagato a terzi per Sinistri che sono stati denunciati dopo la data di perdita di possesso/vendita del Veicolo nei seguenti casi:**

- mancata o tardiva comunicazione a PiùVera Assicurazioni della perdita del possesso/vendita del Veicolo;
- mancata restituzione del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde.

Art. 7.2 Risoluzione del Contratto di Assicurazione per cessazione del Rischio a causa di demolizione o distruzione del Veicolo

Il Contraente deve comunicare la cessazione di Rischio che consegue alla demolizione o distruzione del Veicolo. Anche la cessazione del Rischio deve risultare da apposita documentazione rilasciata da ente italiano o autocertificazione da parte del Contraente che attesta la restituzione/annullamento/sostituzione del contrassegno identificativo del Veicolo. Il Contraente deve riconsegnare il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde.

Il Contraente può chiedere che il suo Contratto di Assicurazione sia reso valido per altro Veicolo di sua proprietà. In questo caso, PiùVera Assicurazioni procede alla variazione del Contratto di Assicurazione e all'eventuale conguaglio del Premio.

Se il Contraente non chiede la variazione, il Contratto di Assicurazione si estingue.

In questo caso, PiùVera Assicurazioni restituisce la parte di Premio pagata e non goduta, al netto delle imposte e del contributo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale (di cui all'Art. 334 del Codice delle Assicurazioni). Il calcolo della somma da restituire viene effettuato in frazioni di 1/360 del Premio annuo, per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione della documentazione.

Art. 7.3 Risoluzione del Contratto di Assicurazione per Furto, Rapina o appropriazione indebita del Veicolo

Il Contratto di Assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione contro la volontà del Proprietario del Veicolo, **a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. Tale previsione vale sia in caso di Furto e Rapina, sia in caso di appropriazione indebita.**

PiùVera Assicurazioni restituisce la parte di Premio pagata e non goduta, al netto delle imposte e del contributo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale (di cui all'Art. 334 del Codice delle Assicurazioni).

Il calcolo della somma da restituire viene effettuato in frazioni di 1/360 del Premio annuo, per giorno di garanzia residua.

Il Contraente deve comunicare la risoluzione del Contratto di Assicurazione a PiùVera Assicurazioni.

A tal fine, **il Contraente deve consegnare a PiùVera Assicurazioni copia della denuncia e deve restituire, se ancora in suo possesso, il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde.**

PiùVera Assicurazioni ha diritto di **Rivalsa per gli importi che ha pagato a terzi per Sinistri che sono stati denunciati dopo la data di perdita di possesso/vendita del Veicolo nei seguenti casi:**

- mancata o tardiva comunicazione a PiùVera Assicurazioni della perdita del possesso/vendita del Veicolo;
- mancata restituzione del Certificato di Assicurazione e la Carta Verde.



Art. 8 Trasferimento della proprietà del Veicolo

Il Contraente deve comunicare a PiùVera Assicurazioni il trasferimento di proprietà del Veicolo, senza ritardo. Dopo la Dismissione del Veicolo, il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni:

1. Conservazione del Contratto di Assicurazione per altro Veicolo di sua proprietà:

PiùVera Assicurazioni procede alla variazione del Contratto di Assicurazione e all'eventuale conguaglio del Premio, dal momento in cui il Contraente restituisce il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde relativi al Veicolo dismesso e la documentazione che attesta la Dismissione del Veicolo o un'autocertificazione che attesta la restituzione/annullamento/sostituzione del contrassegno identificativo del Veicolo con riconsegna del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde.

2. Cessione del Contratto di Assicurazione:

il Contraente **deve comunicare senza ritardo** a PiùVera Assicurazioni l'eventuale **trasferimento della proprietà del Veicolo che comporta la cessione del Contratto di Assicurazione**. A tal fine, **il Contraente deve restituire il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde la documentazione che dimostra la vendita o un'autocertificazione che attesta la restituzione/annullamento/sostituzione del contrassegno identificativo del Veicolo**. In tali casi, PiùVera Assicurazioni prende atto della cessione ed emette un'appendice per il rilascio dei nuovi documenti.

Il cedente paga il Premio successivo fino al momento della comunicazione.

Non sono ammesse variazioni di Rischio dopo la cessione del Contratto di Assicurazione.

Sono ammesse variazioni di Rischio solo nel caso di trasferimento di residenza del cessionario. Il Contratto di Assicurazione ceduto si estingue alla sua naturale scadenza.

Dopo la scadenza, il cessionario può stipulare un nuovo contratto assicurativo per lo stesso Veicolo.

PiùVera Assicurazioni non rilascia l'attestazione dello stato del rischio.

3. Risoluzione del Contratto:

Se il Contraente non si avvale di quanto previsto dai precedenti punti 1 e 2, il Contratto di Assicurazione si risolve. In tal caso, PiùVera Assicurazioni restituisce la parte di Premio non usufruito che il Contraente ha pagato, al netto delle imposte e del contributo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale (di cui all'Art. 334 del Codice delle Assicurazioni).

PiùVera Assicurazioni effettua il calcolo della somma da restituire in frazioni di 1/360 del Premio annuo, per giorno di garanzia residua dal momento del perfezionamento del trasferimento della proprietà comprovato dalla restituzione a PiùVera Assicurazioni del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde e del documento attestante il trasferimento di proprietà. La restituzione deve avvenire entro la prima scadenza annuale.



Art. 9 Appostazione in conto vendita del Veicolo

Il Contraente **deve comunicare a PiùVera Assicurazioni la consegna in conto vendita del Veicolo, senza ritardo.**

PiùVera Assicurazioni applica le disposizioni dei cui al punto 3 dell'Art. 8 "Trasferimento della proprietà del Veicolo" anche nel caso di documentata consegna in conto vendita del Veicolo, purché seguita dal trasferimento di proprietà del Veicolo stesso o un'autocertificazione del Contraente che attesta la restituzione/annullamento/sostituzione del contrassegno identificativo del Veicolo con riconsegna del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde.

Il Contraente deve restituire a PiùVera Assicurazioni il Certificato di Assicurazione e la documentazione che dimostra l'avvenuta consegna in conto vendita del Veicolo o un'autocertificazione che attesta la restituzione/annullamento/sostituzione del contrassegno identificativo del Veicolo con riconsegna del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde.

In seguito, PiùVera Assicurazioni rimborsa il Premio, al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all'Art. 334 del Codice delle Assicurazioni (Servizio Sanitario Nazionale).

Art. 10 Duplicato del Certificato di Assicurazione o della Carta Verde

Il Contraente può chiedere a PiùVera Assicurazioni un duplicato del Certificato di Assicurazione o della Carta Verde tramite comunicazione motivata. In questi casi, PiùVera Assicurazioni fornisce al Contraente il duplicato entro 15 giorni dalla richiesta.

In caso di smarrimento, mancata ricezione o Furto del Certificato di Assicurazione o della Carta Verde, **il Contraente deve presentare motivata autocertificazione.** In questi casi PiùVera Assicurazioni può chiedere anche la copia della denuncia all'Autorità competente, se lo ritiene necessario.

In caso di deterioramento, **il Contraente deve restituire a PiùVera Assicurazioni il Certificato di Assicurazione o della Carta Verde deteriorato.**

Art. 11 Antiterrorismo e sanzioni internazionali

PiùVera Assicurazioni, in qualità di entità soggetta a controllo e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A., facente parte del Gruppo Crédit Agricole S.A. (C.A.S.A.), si impegna a rispettare le norme legislative e le regole previste dal regime delle Sanzioni Internazionali definito da misure restrittive che impongono sanzioni di natura economica o finanziaria (incluse le sanzioni o misure relative ad Embargo o Asset Freeze) volte a contrastare l'attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Tali misure sono emesse, amministrate o rafforzate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dalla Francia, dagli Stati Uniti d'America (incluso in particolare l'Office of Foreign Assets (OFAC) e il Dipartimento di Stato) o da altre Autorità competenti.

In osservanza alle direttive di C.A.S.A., nessun pagamento può essere effettuato nell'esecuzione del presente Contratto assicurativo se tale pagamento viola queste misure.

La Compagnia si riserva il diritto di richiedere informazioni e documentazione per verificare la conformità alle Sanzioni Internazionali. Fino a quando non è fornita prova soddisfacente dell'assenza di violazioni, la Compagnia può sospendere operazioni, rifiutare pagamenti o bloccare fondi, senza responsabilità, penalità o Indennizzo per eventuali ritardi o sospensioni.

Dichiarazioni e Obblighi del Cliente

Il Cliente dichiara e garantisce che, per tutta la durata del contratto, né esso né, per quanto di sua conoscenza, alcuna delle sue controllate, amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti o rappresentanti:

- siano una Persona Sanzionata;
- siano posseduti o controllati da una Persona Sanzionata;
- siano situati, residenti ovvero con sede legale in un Paese Sanzionato;

- siano coinvolti in attività con una Persona Sanzionata o con soggetti situati in un Paese Sanzionato;
- abbiano ricevuto fondi o altri beni da una Persona Sanzionata.

Il Cliente si impegna a notificare tempestivamente la Compagnia di qualsiasi circostanza che possa rendere inaccurata o non veritiera la suddetta dichiarazione. Inoltre, garantisce che non utilizza, direttamente o indirettamente, alcun provento derivante dal Contratto per finanziare, agevolare o sostenere attività con Persone Sanzionate o soggetti situati in Paesi Sanzionati, né effettuerà pagamenti con fondi di provenienza non conforme alle Sanzioni Internazionali.

Art. 12 Imposte e tasse

Tutte le imposte e le tasse relative al Contratto di Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 13 Forma delle comunicazioni

Quale regola generale, il Contraente deve inviare a PiùVera Assicurazioni S.p.A. le comunicazioni relative al Contratto di Assicurazione con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

PiùVera Assicurazioni S.p.A.
Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano MI
PEC: piuvera-assicurazioni@legalmail.it

Oppure alla filiale della Banca alla quale è assegnato il Contratto di Assicurazione.

A questa regola fanno eccezione i casi espressamente previsti nel Contratto di Assicurazione che richiedono modalità di comunicazione o indirizzi diversi.

Art. 14 Legge applicabile

Il Contratto di Assicurazione è regolato dalla legge italiana. Oltre alle previsioni contenute nel Contratto di Assicurazione, si applicano anche le previsioni di legge.

Art. 15 Foro competente

Le controversie relative al Contratto di Assicurazione devono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente.

Art. 16 Negoziazione assistita

“Prima di interessare l’Autorità Giudiziaria, ogni controversia sul risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli deve per obbligo di legge essere sottoposta a un tentativo di Negoziazione assistita, a pena di improponibilità dell’azione. Deve essere esperita tra le parti (Assicuratore e danneggiato) tramite l’assistenza di avvocati.”

Art. 17 Mediazione

Il giudice del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente è competente per ogni controversia che riguarda il Contratto di Assicurazione, il danno da Sinistro o la definizione della responsabilità civile.

Prima di rivolgersi all’autorità giudiziaria per legge occorre avviare un procedimento di Mediazione.

Le controversie relative al Contratto di Assicurazione, diverse dal risarcimento del danno da circolazione di veicoli, devono essere preliminarmente sottoposte a un tentativo di Mediazione.

La Mediazione può svolgersi con l'assistenza di un avvocato, presso gli organismi di Mediazione, enti pubblici o privati iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. La richiesta di Mediazione deve essere inviata a:

PiùVera Assicurazioni S.p.A., Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano

oppure l'indirizzo di posta elettronica

piuvera-assicurazioni@legalmail.it



Art. 18 Obblighi e diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione

Il Contratto di Assicurazione rappresenta l'intero accordo tra il Contraente e PiùVera Assicurazioni. Tutte le modifiche al Contratto di Assicurazione vanno fatte in forma scritta e firmate dalle parti.

Art. 19 Verifica della soddisfazione del Cliente

PiùVera Assicurazioni può proporre al Cliente questionari o interviste per verificare chiarezza e completezza delle informazioni ricevute e se i servizi previsti nel contratto siano stati forniti in modo corretto.

Cosa fare in caso di sinistro

Art. 20 Denuncia del Sinistro

Art. 20.1 Contatti per denunciare un Sinistro

Per denunciare un Sinistro, il Contraente può scegliere tra uno dei seguenti canali:

Telefono

**Numero Verde 800.767.888 (per Italia), Linea Urbana +39. 02.30548800 (per l'Estero),
i numeri di telefono sono contattabili dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 17:30.**

Posta

**PiùVera Assicurazioni S.p.A. Corso di Porta Vigentina n. 9 20122 – MILANO
Posta Elettronica Certificata: sinistri-piuvera-assicurazioni@legalmail.it
E-MAIL: sinistri@piuvera-assicurazioni.it**

Per eventuali richieste di informazioni successive alla denuncia di Sinistro è possibile scrivere all'indirizzo pec sopra indicato.

Art. 20.2 Pagamento dell'Indennizzo

PiùVera Assicurazioni paga l'Indennizzo entro 30 giorni dalla data del Sinistro, dopo aver verificato l'operatività della garanzia, ricevuto tutta la documentazione utile e necessaria e definito il danno.

L'Assicurato perde il diritto all'Indennizzo nei seguenti casi:

- se esagera volontariamente (con dolo) l'entità del danno;
- se dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del Sinistro;
- se nasconde, sottrae o manomette beni salvati;
- se usa come giustificazione mezzi o documenti non veri o fraudolenti;
- se modifica volontariamente le tracce e ciò che resta del Sinistro o se facilita il pregresso di questo.

Art. 21 Sinistri Responsabilità Civile Auto

Art. 21.1 Obblighi in caso di Sinistro – Modalità per la denuncia di Sinistri

Il Contraente deve denunciare il Sinistro in forma scritta tramite il modulo di "Constatazione amichevole di incidente" (CAI) che PiùVera Assicurazioni fornisce tramite il proprio sito, e deve indicare tutti i dati relativi alla Polizza e al Sinistro.

Il Contraente deve presentare la denuncia entro 3 giorni dal Sinistro e deve inviare nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.

Se il Contraente non presenta la denuncia di Sinistro o non invia la documentazione o gli atti giudiziari volontariamente o con colpa, PiùVera Assicurazioni ha diritto di Rivalsa in tutto o in parte per le somme che ha dovuto pagare ai terzi danneggiati a causa del pregiudizio sofferto.

Art. 21.2 Modalità di invio della richiesta di risarcimento

Il Contraente può inviare la richiesta di risarcimento con raccomandata con avviso di ricevimento, PEC o con consegna a mano.

Art. 21.3 Fondo vittime della strada

Con riferimento all'operatività del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, la copertura è strutturata in conformità alla normativa vigente alla data di emissione del Contratto di assicurazione.

Il Fondo Vittime della strada è costituito presso la CONSAP e risarcisce i danni che sono causati dalla circolazione di veicoli non identificati o non assicurati, nei limiti del massimale di legge.

In particolare, il Fondo Vittime della strada copre i danni a persone e cose che sono causati da:

- veicoli che non sono assicurati;
- veicoli che sono assicurati con imprese in stato di liquidazione coatta amministrativa;
- veicoli in circolazione contro la volontà del proprietario;
- veicoli che sono stati spediti da un altro Stato UE in Italia, se il sinistro si verifica entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del veicolo;
- veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.

Inoltre, quando il Sinistro è causato da un veicolo non identificato, il Fondo risarcisce:

- i danni alla persona;
- i danni alle cose, ma solo quando il Sinistro causa anche danni gravi alla persona e con una Franchigia di 500 euro.

La richiesta di risarcimento deve essere inviata all'impresa assicurativa indicata dall'IVASS per la gestione del Sinistro. Tale impresa assicurativa può essere individuata rivolgendosi a:

CONSAP, Servizio fondo garanzia per le vittime della strada Via Yser, 14 – 00198 Roma
tel.: 06.8579615
sito internet: www.consap.it

Art. 21.4 Gestione delle controversie

PiùVera Assicurazioni può gestire direttamente a nome dell'Assicurato le controversie relative a danni causati a terzi (in ogni sede, anche non contenziosa, civile e penale).

PiùVera Assicurazioni può nominare legali o tecnici e può avvalersi di tutti i diritti e le azioni che spettano all'Assicurato.

PiùVera Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale e Sede Amministrativa: Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano – Cod. Fisc. e Num. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 01979370036, Partita I.V.A. di Gruppo 02886700349 – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento Isvap n. 2388 del 09 Novembre 2005 G.U. N. 268 del 17 Novembre 2005 – Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00151. Appartenente al "Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia", iscritto all'Albo delle società capogruppo al n.057. Società soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A. – e facente parte del "Gruppo IVA Crédit Agricole Assurances in Italia".